



COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO dalle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione del 19.06.2000.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti, oltre al Presidente Aleandro Longhi, i consiglieri: Adorno, Alcozer, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruno, Camisetti, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Ceconi, Chessa, Chiappori, Cosma, Costa, Dallorto, Della Bianca, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretti, Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Marengo, Monteleone, Morgano, Olivari, Raffelini, in numero di 36.

Sono intervenuti dopo l'appello i consiglieri: Bruschi, Bruzzone, Ferrando, Ferretto, Morabito, Pittaluga, Rocca, Saccone, Spinelli, Tiezzi, in numero di 10.

Sono impediti ad intervenire ed hanno giustificato l'assenza, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Casissa, Franco, Mazzolino, Pilu, in numero di 5.

Sono presenti gli assessori: Montaldo, Basso, Bonifai, Facco, Gabrielli, Ghio, Tullo, Volpone,.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. G. Pellegrini.

Dalle ore 15.00 al termine della seduta assiste il Segretario Generale dott. F. Piterà.

80

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.


ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 17
- 40° COMMA - DELLA LEGGE 15 MAGGIO
1997, N. 127.

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune

DA 24 LUG. 2000

- 7 AGO. 2000

a' sensi art. 10 comma 4 dello Statuto del Comune



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

80

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 35 del 9 marzo 2000.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di discussione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Costa di seguito riportato:

“Inserire norma transitoria:

Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento”.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Anfosso, Barbieri, Bagnasco, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bruno, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Chessa, Chiappori, Costa, Dallorto, Della Bianca, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Longhi, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pittaluga, Raffelini, Rocca, Saccone, Spinelli, Tiezzi, in numero di 40.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Adorno, Ferretti, Raffelini: approvato con 39 voti favorevoli e 1 astenuto (Marengo).

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con l'allegato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel testo di seguito riportato comprensivo delle modifiche proposte dai consiglieri in sede di commissione e di Consiglio e accolte dalla Giunta stessa e dell'emendamento come sopra approvato.

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Sostenibile, Elio Volpone;

Premesso che il D.L.vo 22/97 e successive modificazioni, adottato in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli

imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, 91/156/CEE e 91/689/CEE, fissa i principi generali in materia di gestione dei rifiuti e che:

- individua, tra le proprie finalità, la necessità di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo in tutte le fasi di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed, in particolare, di quelli pericolosi;
- prevede l'adozione, in via prioritaria, di tutte le iniziative dirette a favorire la raccolta differenziata, la riduzione della produzione e dello smaltimento finale dei rifiuti, anche attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- prevede, inoltre, all'art. 21 che la gestione dei rifiuti urbani debba essere disciplinata dal Comune attraverso l'adozione di apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisca in particolare:
 1. le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 4. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f);
 5. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 6. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 7. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d).

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e successive modificazioni, che, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18 - II comma - p.to d) del D.L.vo 22/97, deve considerarsi norma di riferimento per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento e dello smaltimento degli stessi;

Considerato:

- che, in adempimento alle previsioni normative sopra citate, devono essere stabilite idonee norme e disposizioni che garantiscano l'applicazione dei principi e

delle prescrizioni del D.L.vo 22/97 e della Delibera del Comitato Interministeriale del 1984 e loro successive modificazioni e/o integrazioni;

- che a tal fine è necessario procedere a definire la disciplina dello svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di quelli assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi in modo da garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione stessa;
- che è altresì necessario determinare i perimetri entro i quali viene svolto il servizio di raccolta e di spazzamento;
- che è opportuno, inoltre, prevedere un distinto ed adeguato smaltimento, sotto il profilo igienico-sanitario, dei rifiuti speciali pericolosi e non, così come individuati nel D.L.vo 22/97 e successive modificazioni;
- che, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del più volte citato D.L.vo 22/97, deve essere incrementata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili agli urbani e dei rifiuti di imballaggio;

Visto l'atto n° 139 del 25.11.1999 con il quale la Giunta propone al Consiglio Comunale lo schema di Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani con allegate due planimetrie che indicano i perimetri entro i quali viene svolto il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani, predisposto in conformità a quanto sopra indicato;

Preso atto che tale documento è stato sottoposto all'esame dei Settori comunali interessati, che è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 16.12.1999 e che, con nota prot. n°26079/D del 06.12.1999, il Settore Tutela Ambiente ha provveduto ad inviarlo, ai sensi degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento per il Decentramento, ai Consigli di Circoscrizione per l'espressione del parere di competenza, entro 30 giorni dalla data di ricezione;

Considerato che:

- hanno espresso parere favorevole i seguenti Consigli di Circoscrizione:
I Centro Est, II Centro Ovest (con osservazioni), III Bassa Val Bisagno (con osservazioni), IV Val Bisagno (con osservazioni), V Val Polcevera (con osservazioni), VI Medio Ponente (con osservazioni) e VII Ponente (con osservazioni);
- hanno espresso parere contrario i seguenti Consigli di Circoscrizione:
VIII Medio Levante (con motivazioni) e IX Levante (con motivazioni);
- sono stati esaminati i rilievi, le osservazioni ed i suggerimenti presentati dai Consigli di Circoscrizione e che, con apposito documento allegato come parte

integrante alla presente deliberazione (all. 1), sono state specificate le motivazioni di accoglimento o di rigetto;

Considerato, altresì, che, per una corretta lettura, si è proceduto ad apportare modifiche formali ad alcuni articoli, delle quali si dà atto con apposito documento allegato come parte integrante alla presente deliberazione (all. 2);

Ritenuto, pertanto, opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Regolamento e le planimetrie allegate (all. 3);

Posto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, nè alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di regolarità contabile ex art. 53, I comma, Legge n° 142/90, nè attestazione di copertura finanziaria ex art. 55, V comma, della stessa Legge;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale:

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Anfosso, Barbieri, Bagnasco, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bruno, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Cecconi, Chessa, Chiappori, Cosma, Costa, Dallorto, Della Bianca, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Longhi, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pittaluga, Raffelini, Rocca, Spinelli, Tiezzi, in numero di 42.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Adorno, Ferretti, Raffelini, dà il seguente risultato:


Presenti in aula	n. 42 consiglieri
Votanti	n. 37 "
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 3 (Castellaneta; Cecconi; Marengo)
Astenuti	n. 5 (FI: Costa, Della Bianca, Eva, Raffellini; LNIP: Chiappori)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta con l'allegato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani comprensivo delle modifiche proposte dai consiglieri in sede di commissione e di Consiglio e accolte dalla Giunta stessa e dell'emendamento come sopra approvato.

Il Presidente
Aleandro Longhi

Il Segretario Generale
Francesco Piterà

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal
22 GIU. 2000 ai sensi dell'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.



ESAME DEI PARERI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE SUL DOCUMENTO
"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI".

Il presente documento prende in esame le osservazioni ed i rilievi contenuti nei pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione e specifica le motivazioni di accoglimento o di rigetto degli stessi:

Circoscrizione II - Centro Ovest

osservazioni:

"all'art. 33 si propone l'aggiunta di un terzo comma: Le circoscrizioni possono segnalare all'AMIU aree nel proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; l'AMIU deve provvedere al loro inserimento in dette aree o in caso contrario motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento".

è accolto

"all'art. 34 punto 1/a, in relazione al diserbamento periodico si chiede particolare attenzione al diserbamento di piante portatrici di allergie".

è accolto

"all'art. 34 punto 1/f si chiede di aggiungere "per il lavaggio panchine e pertinenze comunali con particolare attenzione alle deiezioni dei volatili".

è accolto

"all'art. 47 si chiede l'aggiunta di un ulteriore comma disciplinante le modalità di intervento dell'AMIU in caso di inottemperanza ai commi precedenti".

non è accoglibile in quanto la nuova Legge Regionale n° 18/99 già prevede l'attribuzione agli Operatori dell'AMIU della qualifica di Agenti di Polizia Amministrativa e la conseguente possibilità per gli stessi di elevare sanzioni amministrative in caso di violazione alle norme del presente Regolamento, come previsto dagli artt. 8 e 54 dello stesso.

Circoscrizione III - Bassa Valbisagno

osservazioni:

"art. 13 comma 8 - oltre alle finestre aggiungere portoni e scalinate".

non è accoglibile nè per "i portoni" nè per le "scalinate", stante il contesto territoriale e i ridotti spazi a disposizione e per motivi di sicurezza della viabilità.

"art. 42 comma 2 - abrogare la parte da per propaganda elettorale a sindacali e".

non è accoglibile in quanto in contrasto con la normativa costituzionale sulla libertà di manifestazione del pensiero e dell'attività politica e sindacale.

Circoscrizione IV - Val Bisagno

osservazioni:

"art. 50 - aggiungere il seguente capoverso:

e) i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi da parte dell'AMIU addebitandone gli oneri ai legittimi proprietari, se individuati".

è accolto parzialmente e così riformulato:

e) i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del decreto Ronchi.

Circoscrizione V - Val Polcevera

osservazioni:

"art. 3 comma d): rifiuti provenienti dalle spazzature di aree pubbliche o eree private comunque soggette ad uso pubblico, dalle spiagge marittime non in concessione o dalle rive dei corsi d'acqua, appartenenti al pubblico demanio (es. foglie, cartacce, materiale derivante da erosione dei muri, ecc.)".

non è accoglibile: la classificazione dei rifiuti urbani di cui all'art. 3 del Regolamento è disposta dall'art. 7 - comma 2 - del D.L.vo 22/97 e inserire esemplificativamente alcune tipologie sembra improprio in relazione alla latissima natura di rifiuti che rientrano tra quelli urbani.

"art. 5 comma a) - secondo paragrafo: esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori comma IV del D.L.vo 22/97" e comma b) 1 par. 3 servizi igienico sanitari: pare che le due diciture siano in contrasto".

trattasi della stessa tipologia di rifiuti (esclusi in entrambi i casi i rifiuti speciali) per i quali vengono individuati i criteri di assimilazione rispettivamente per quantità e per qualità, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa.

"art. 8 comma 1: parrebbe inutile specificare "dalla Polizia Municipale, dal personale ispettivo e di vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure", che riteniamo opportuno eliminare, in quanto già compreso nella dicitura "da coloro che svolgono funzioni di polizia amministrativa e dagli agenti di polizia giudiziaria".

non è accoglibile in quanto gli organi indicati nel Regolamento sono quelli previsti dall'art. 20 del D.L.vo 22/97 per lo svolgimento dei controlli in materia ambientale.

"art. 10 comma 4) ultimo capoverso: "è vietato sbloccare i freni salvo quanto espressamente autorizzato da AMIU": sembrerebbe opportuno spostare questa parte di testo nell'art. 13".

è accolto.

"art. 12 comma 2: eliminare il termine "di regola";

art. 12 comma 3:

domeniche: sarebbe opportuno chiarire il significato di "servizi essenziali" e quello delle "utenze ed esigenze particolari"

festività infrasettimanali: chiarire il significato del "resto della città: 30% dei servizi"

festività doppie: ovviamente occorre conoscere quanto già osservato relativamente alle domeniche".

non è accoglibile in quanto tali disposizioni, oltre a essere inserite nel Contratto di servizio approvato con deliberazione C.C. n° 76/21.06.1999, consentono la necessaria flessibilità di applicazione..

"art. 25 comma 4: nel merito dei rifiuti domestici ingombranti sembrerebbe necessario incentivare il conferimento agli impianti di raccolta AMIU e quindi, sia per l'utente familiare sia per gli altri utenti, si propone che tale conferimento abbia carattere gratuito per un periodo sperimentale di almeno 12 mesi.

Questa osservazione deriva dalla considerazione di quanto alti sono i costi per rimediare alle discariche abusive, sia per l'aspetto economico che per quello igienico ambientale".

non è accoglibile la proposta di estendere la gratuità del conferimento di ingombranti alle utenze non domestiche, in quanto le isole ecologiche sono destinate a ricevere quantitativi di rifiuti ingombranti propri di utenze familiari; inoltre il fenomeno delle discariche abusive generalmente non coinvolge attività produttive che, in caso di violazione all'art. 14 del D.L.vo 22/97, rispondono con pesanti sanzioni sia penali che pecuniarie.

"art. 51 commi 1 e 2: si ritiene necessario specificare che lo smaltimento finale è gratuito".

è accoglibile limitatamente al comma 2, in quanto il conferimento di rifiuti inerti di cui al comma 1, o al comma 2 per quantitativi superiori al metro cubo, avviene attraverso ditte private e, pertanto, è regolato convenzionalmente e non disciplinato dal Regolamento.

Circoscrizione VI - Medio Ponente

osservazioni:

"art. 22 - dopo il comma 4 aggiungere:

il cui accordo con il gestore del Servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti, sia sperimentalmente per ogni unità abitativa sia a livello circoscrizionale sulla base dei risultati di cui all'art. 14, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso".

è accolto con le cautele che seguono:

Ogni Consiglio è tenuto, ove dissenta dalla proposta della Giunta Comunale, entro 6 mesi dalla data di adozione del presente Regolamento, ad individuare sul territorio della propria Circoscrizione, un'area per la costituzione di un'isola ecologica che risponda alle caratteristiche tecnico-organizzative indicate da AMIU che non comportino maggiori costi di costruzione e di esercizio.

Nel caso che a tale scadenza la Circoscrizione non abbia individuato l'area o la stessa non sia rispondente alle caratteristiche ed ai criteri sopra indicati, la Civica Amministrazione, su segnalazione di A.M.I.U., stabilirà l'area definitiva.

"art. 24 - dopo il comma 1 aggiungere:

ogni Consiglio è tenuto ad individuare sul proprio territorio almeno un'area per la costituzione di un'isola ecologica".

è accoglibile.

Circoscrizione VII - Ponente

osservazioni:

"si sottolinea la necessità che venga posta particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle pescherie e dai negozi ortofrutticoli (art. 27 del Regolamento - Rifiuti organici umidi e secchi)".

si ritiene che il suggerimento sia completamente soddisfatto dai commi dall'1 al 6 dell'art. 27.

Circoscrizione VIII - Medio Levante

osservazioni:

"parere contrario in quanto il Regolamento, oltre ad intervenire in modo non condiviso nella ridefinizione delle tabelle con appesantimenti iniqui, diventerà "strumento", seppur parziale, del Piano per la raccolta differenziata, del quale, molte sono le parti che si prestano a dubbi sull'effettiva possibilità di realizzare gli obiettivi individuati, con le conseguenti ricadute tariffarie nei confronti dell'utenza".

si controdeduce osservando che le valutazioni si riferiscono alla determinazione della tariffa estranea all'oggetto del Regolamento; anche il riferimento al piano per la raccolta differenziata **non è pertinente** in quanto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale apposito piano contenente le linee guida per la raccolta differenziata che non possono, per dispositivo di legge, essere oggetto del presente Regolamento.

Circoscrizione IX - Levante

osservazioni:

"parere negativo in quanto i cittadini devono adeguarsi alle esigenze dell'AMIU ed, inoltre, tale Regolamento non tiene conto della conformazione della città considerate le diverse percorribilità delle vie soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata".

si controdeduce osservando che non vengono forniti rilievi puntuali sulle disposizioni contenute nel Regolamento, ma esclusivamente un commento generico che non tiene in alcun conto gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

ELENCO DELLE MODIFICHE FORMALI.

ART. 21 - comma 1 - lett. c)**vecchia stesura**

plastica

nuova stesura

plastica (contenitori per liquidi)

ART. 22 - comma 1**aggiunta la lettera d)**

automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

nota: al momento della precedente stesura tali mezzi non erano operativi**ART. 25 - comma 3****vecchia stesura**

Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti dell'A.M.I.U. e presso le "isole ecologiche" di prossima realizzazione, che verranno individuate con apposito provvedimento ed adeguatamente pubblicizzate.

nuova stesura

Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti dell'A.M.I.U.. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche.

ART. 34 - comma 1 - lett. i) (secondo punto)**vecchia stesura**

L'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi, fissi e verticali, come descritto dal Nuovo Codice della Strada.

nuova stesura

L'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi e/o mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 46**vecchia stesura**

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico devono essere rimosse e smaltite a cura dell'AMIU, relativamente a piccioni e muridi, e a cura del Servizio Veterinario della U.S.L. 3 Genovese, per tutte le altre tipologie, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78.

nuova stesura

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97.

nota: la nuova stesura dell'articolo deriva dal parere espresso dalla Commissione UE che esclude dal campo di applicazione del Decreto Ronchi una serie di rifiuti tra i quali i rifiuti di cui all'art. 47 del Regolamento.

ART. 51 - comma 1

vecchia stesura

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; *omissis*

nuova stesura

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; *omissis*

ART. 51 - comma 2

vecchia stesura

Modeste quantità di detriti, comunque inferiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche in fase di realizzazione da parte dell'A.M.I.U., con le prescrizioni quantitative e qualitative previste dall'Azienda stessa.

nuova stesura

Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche già esistenti o in fase di realizzazione da parte dell'A.M.I.U., nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dall'Azienda stessa.



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE


DEI RIFIUTI URBANI

COMUNE DI GENOVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani



ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della Legge n° 142/90, del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.vo n° 507/93, della Legge n° 146/94, del D.L.vo n° 22/97 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n° 389/97 e dalla Legge n° 426/98 e del D.P.R. n° 158/99.
3. L'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art. 49 del D.L.vo 22/97 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge n° 142/90. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio".

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. RIFIUTI URBANI
 - b. RIFIUTI SPECIALI
 - c. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
 - d. RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 3
RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo
-

- art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2, lett. d) del D.L.vo n° 22/97;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7 - comma 2 del D.L.vo 22/97.

ART. 4 **RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 5 **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18 - II comma - p.to d) del D.L.vo 22/97, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 21 - lett. g) - D.L.vo 22/97, di procedere ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri:

a) assimilazione per qualità:

- rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 - lett. a) - della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (nota 1), purchè allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati e fatta esclusione per i copertoni, in quanto per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti; inoltre, relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal D.L.vo 22/97;

- rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 - comma III - lett. h) del D.L.vo 22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione verranno definite le prescrizioni normative nei decreti di attuazione di cui all'art. 45 - comma IV - del D.L.vo 22/97;
- i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 - comma III - lett. a) del D.L.vo 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico;
- i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 - comma III - lett. c) del D.L.vo 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al punto a) - 1° comma del presente articolo;

b) assimilazione per quantità:

- ai fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati tre gruppi di attività:

B1) i rifiuti derivanti dalle seguenti attività sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi:

1) attività ricettivo alberghiera e collettività

collegi, conventi
caserme, carceri
alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni
mense aziendali

2) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali

studi professionali, autoscuole
uffici privati
uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali)
banche e istituti assicurativi e finanziari

3) servizi igienico sanitari

gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)
ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)

4) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni

palestre
teatri, cinema all'aperto
scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto
campeggi e depositi di roulotte
stabilimenti balneari
associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche

5) servizi scolastici e loro pertinenze

scuole pubbliche
scuole private

6) attività di vendita al dettaglio

esercizi di ortofrutta all'interno di immobili
banchi di ortofrutta scoperti e coperti
attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie
attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di alimentari in genere, carne, dolci, latticini, pane e sfarinati, mangimi e granaglie
attività commerciali per la vendita al minuto, in forma fissa o ambulante, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri, pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie, distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie, generi di monopolio farmacie
supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso

7) pubblici esercizi

aree scoperte di distributori di carburante
stazioni ferroviarie e tranviarie

8) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona

attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona)
locali non compresi in altre categorie

B2) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività sotto elencate avviene in relazione alla rispondenza o meno al criterio di produzione quantitativa assoluta.

Sulla base dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità e in funzione della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, viene introdotto un limite quantitativo assoluto massimo, fissato in 12 tonnellate/anno (ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione 100 Kg = 1 mc).

Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta quindi condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività di seguito elencate:

- 1) attività di magazzino stoccaggio merci e simili
- 2) attività di autotrasporto e simili
- 3) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra con o senza vendita di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici

B3) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività artigianali per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, diversi dai servizi alle funzioni residenziali o alla persona, compresi i relativi magazzini, è ammessa una volta accertato il rispetto sia del limite di produzione quantitativa assoluta (12 t/anno) sia del valore di produttività specifica "q" espresso in Kg/mq anno di rifiuto prodotto. Tali valori, riportati nella tabella seguente, sono stati ottenuti incrementando di un 20% i valori corrispondenti per categorie del Kd massimo (zona nord) della tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/27.4.1999.

Categorie D.P.R. 158/99		KD max tab.4a all. 1 D.P.R.158/99	"q" (KD+20%) Kg/mq/anno
n.	Descrizione		
18	attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	10,17
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	13,86
21	attività artigianali di produzione di beni specifici	8,91	10,69

Sono esclusi dall'assimilazione:

- i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma III - del D.L.vo 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto;

- i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge n° 426/98, modificativa del D.L.vo n° 22/97.

2. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 - lett. a) del presente articolo e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 1 - lett. b) possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e le prescrizioni di cui al D.L.vo n° 22/97, stipulando apposite convenzioni.

3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 2, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 comma 3 - lett. a) del D.L.vo 22/97; per il trasporto di tali rifiuti il Gestore del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario.
4. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 2 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 **RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (di cui si allega copia dal Supplemento Ordinario n° 33 del 15.02.1997 alla G.U. n° 38 del 15.02.1997 - nota 2) del D.L.vo n° 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.L.vo n° 389/97.

ART. 7 **DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
 - a. spazzamento
 - b. conferimento
 - c. raccolta
 - d. trasporto
 - e. trattamento
 - f. smaltimento
 - g. recupero e riciclaggio
 2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e della Legge n° 142/90.
 3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltra alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del D.L.vo n° 22/97.
-

ART. 8
ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In attuazione dell'art. 20 del D.L.vo n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Municipale, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale.
2. Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale, provvede all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 - commi 1 e 2, 43 - comma 2, 44 - comma 1, 46 - commi 1 e 2 del D.L.vo 22/97

ART. 9
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
 2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.L.vo 22/97, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
 3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.L.vo n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
 4. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.
-

COMUNE DI GENOVA

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani

ART. 10
RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI
E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
 2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi.
 3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
 - a. i rifiuti domestici ingombranti
 - b. i rifiuti pericolosi
 - c. i rifiuti speciali non assimilabili
 - d. sostanze allo stato liquido
 - e. materiali in fase di combustione
 - f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 - g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
 4. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.
 5. E' facoltà del Gestore del Servizio provvedere alla distribuzione di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti il raggiungimento del cassonetto più vicino a distanza superiore ai 250 metri.
 6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.
 7. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del Servizio come indicato all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento.
 8. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento per la Detenzione, Circolazione e Cattura di Animali, adottato con deliberazione C.C. n° 101/24.01.1985.
-

ART. 11
PERIMETRI

1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.L.vo n° 507/93 e compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore stesso.
2. Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale, anche su proposta dei Consigli di Circoscrizione, sentito il parere del Gestore del Servizio e dei Consigli stessi.
5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
6. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
7. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 12
FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che
-

prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purchè adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

2. Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno degli operatori del Gestore del Servizio.
3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio nelle seguenti occasioni:

DOMENICHE

la domenica vengono assicurati servizi essenziali di raccolta, con percorsi studiati in modo tale da interessare utenze ed esigenze particolari, garantendo, comunque, la pulizia dei percorsi turistici;

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

in occasione di festività infrasettimanali non coincidenti con il sabato ed il lunedì, vengono effettuati i sottoindicati servizi:

- Centro Storico: tutta la raccolta
- resto della città: il 30% dei servizi di raccolta previsti nei turni antimeridiani;

FESTIVITÀ DOPPIE

nel caso di festività coincidenti con il sabato o il lunedì (doppia festività) e nel caso di due festività consecutive, si procede come segue:

- primo giorno turno antimeridiano: viene effettuata tutta la raccolta relativa a tale turno;
- secondo giorno turno antimeridiano: viene effettuata la raccolta relativa al turno pomeridiano ed i percorsi previsti per il servizio domenicale;
- secondo giorno turno notturno: servizio regolare.

FESTIVITÀ TRIPLE

qualora si verificassero tre giornate festive consecutive, saranno eseguiti i servizi indicati per le festività doppie e infrasettimanali, in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità.

ART. 13

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio, ad una distanza massima di 250 m. dall'ultimo numero civico;
-

2. Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa) o piazza, anche se avvenga entro i 250 metri, deve essere di massima concordato con la Circostrizione competente per territorio.
 3. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.
 4. L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
 5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
 6. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
 7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (30 centimetri per lato).
 8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.
 9. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
 10. Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 lt/giorno.
 11. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
 12. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti.
-

13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
14. Deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del Servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

ART. 14

PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del D.L.vo n° 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

ART. 15

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:
 - accumulatori al piombo
 - pile esauste
 - farmaci scaduti o non più utilizzati
 - lampade al neon, alogene, fluorescenti
 - contenitori per olii minerali
 - vernici
 - prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici)devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:
 - a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 - b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso;
 - c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole
-

- ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
- d. le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti;
 - e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;
 - f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.
- 2) Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

ART. 16

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inseriti nel cofano, dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
2. Tali rifiuti, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 45, comma 4, lett. b) del D.L.vo n° 22/97, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n°2992 del 6.9.1996, essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che i rifiuti stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica e siano privi di materiali contaminanti derivanti da decomposizione.
3. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

ART. 17

TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:
-


- a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
- b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ART. 18 SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.
3. Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

ART. 19 PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Il Gestore del Servizio è tenuto, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi nei portoni degli edifici, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonchè:
 - giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
 - giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
 - modalità dello spazzamento meccanico;
 - modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli servizi programmabili (isole ecologiche, ecocar, ecovan, porta a porta);
 - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - sintetiche informazioni sulle tariffe;
 - servizio telefonico di assistenza agli utenti.
-




COMUNE DI GENOVA

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani



ART. 20

PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n° 22/97.

ART. 21

CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e patate, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:
 - a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
 - b. vetro
 - c. carta e cartone
 - d. materiali metallici
 - e. plastica (contenitori per liquidi)
 - f. stracci e indumenti usati
 - g. legno
 - h. domestici pericolosi
 - i. eventuali altre frazioni
 2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.
-

ART. 22

MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 20, ed in particolare:
 - a. raccolta porta a porta e similari
 - b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
 - c. raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
 - d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
4. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.
5. Tale accordo con il gestore del servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti sia sperimentalmente per ogni unità abitativa sia a livello circoscrizionale sulla base dei risultati di cui all'art. 14, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso.

ART. 23

**OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:
 - a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
-

- b. ad inoltrare ogni semestre al Sindaco un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzo finale.

ART. 24

GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le isole ecologiche saranno attrezzate per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune di Genova e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.
2. Ogni Consiglio è tenuto, ove dissenta dalla proposta della Giunta Comunale, entro 3 mesi dalla data di adozione del presente Regolamento, ad individuare sul territorio della propria Circoscrizione, un'area per la costituzione di un'isola ecologica che risponda alle caratteristiche tecnico-organizzative indicate dal Gestore del Servizio che non comportino maggiori costi di costruzione e di esercizio.
3. Nel caso che a tale scadenza la Circoscrizione non abbia individuato l'area o la stessa non sia rispondente alle caratteristiche ed ai criteri sopra indicati, la Civica Amministrazione, su segnalazione del Gestore del Servizio, stabilirà l'area definitiva.

ART. 25

RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, nè devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
 2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore del Servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore del Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
 3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche
 4. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale.
-

5. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita dichiarazione, secondo le modalità indicate all'art. 52 del presente Regolamento, qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

ART. 26
BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del D.L.vo n° 22/97 e cioè:
- a. frigoriferi - surgelatori - congelatori
 - b. televisori
 - c. computer
 - d. lavatrici e lavastoviglie
 - e. condizionatori d'aria
- ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25.

ART. 27
RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui al comma precedente, vengono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
4. I contenitori di cui sopra devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali nè la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
-

6. Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati.

ART. 28

RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
- a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione della raccolta differenziata di cui al precedente art. 27;
 - b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
 - c. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e le "isole ecologiche" in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite al già richiamato art. 25 del presente Regolamento;
 - d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

ART. 29

RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

1. A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed Enti Locali, di cui all'art. 41 del D.L.vo n° 22/97, nelle more della definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, il Gestore del Servizio provvederà ad attivarsi per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi primari, secondo le modalità che saranno definite con apposite ordinanze sindacali.

ART. 30

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

1. Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7 - comma 2 - del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

ART. 31
RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'art. 3 sub c) e sub d) del presente Regolamento, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento. Tali perimetri comprendono:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;
 - b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento del competente Settore Comunale segnalato al Gestore del Servizio;
 - d. aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico al civico Settore competente;
 - e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
 - f. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
 - g. le scale di accesso alla metropolitana, fino ai cancelli di ingresso, sottopassi e sovrappassi pubblici pedonali.
 2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore del Servizio e approvate dall'Amministrazione Comunale.
 3. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.
 4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti Settori comunali e provinciali. Resta salva la competenza della Provincia relativamente all'eliminazione dei rifiuti dall'alveo, se non a carico dei concessionari.
 5. In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implicino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore del Servizio senza addebito di spesa.
-

ART. 32
FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentite le Circoscrizioni; il contratto di servizio attualmente in corso è stato approvato con deliberazione C.C. n° 76 del 21.06.99.
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio.

ART. 33
CONTENTORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, nè gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
3. Le Circoscrizioni possono segnalare al Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

ART. 34
SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:
 - a. diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche (per queste ultime, quelle non curate direttamente dall'Amministrazione Comunale), nonché la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti, con particolare attenzione al diserbamento di piante portatrici di allergie;
 - b. pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici in esercizio;
 - c. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - d. pulizia delle spiagge libere comunali;
-

- e. pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- f. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione della Circoscrizione e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti;
- h. pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione;
- i. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio in corso, approvato dal Comune di Genova con deliberazione C.C. n°76 del 21.06.99; a tal fine il Gestore del Servizio, d'intesa con le Circoscrizioni e la Polizia Municipale, concorderà:
 - i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica;
 - l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
 - la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento;nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;
- j. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel contratto di servizio.

ART. 35

INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
 2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.
-

ART. 36

FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n° 22/97;
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ART. 37

TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 36.

ART. 38

MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 5 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.
 2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.
 3. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Tale orario dovrà essere uniformato su tutti i mercati ambulanti di merci varie con il divieto sino alle 15,30. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o
-

organizzative, il Gestore del Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari alle competenti autorità.

4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 39

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

ART. 40

AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 41

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
 2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
 3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore del
-

Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ART. 42 VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

ART. 43 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

ART. 44 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulottes, ecc. il Gestore del Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.
-

ART. 45
CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. Il Comune provvede, attualmente tramite il Gestore del Servizio, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

ART. 46
CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97.

ART. 47
ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonchè a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 48
CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonchè di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
 2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
 3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).
-

COMUNE DI GENOVA

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI E PERICOLOSI

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani

ART. 49
DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e successive modificazioni.

ART. 50
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:
 - a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
 - c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
 - d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
 - e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

ART. 51
RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a
-

smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche già esistenti o in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Gestore stesso.

2. I materiali inerti possono essere ammessi allo smaltimento successivo nella discarica di I categoria, se dichiarati dal Gestore del Servizio idonei alla copertura dei R.S.U. nella discarica stessa.


ART. 52

TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.L.vo n° 22/97 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Genova (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
 2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
 3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:
 - provenienza dei residui o rifiuti
 - data, ora e luogo di inizio trasporto
 - luogo di destinazione degli stessi
 4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.
 5. Le modalità indicate ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
-

ART. 53
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.



COMUNE DI GENOVA

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE


Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani

COMUNE DI GENOVA

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani



ART. 54
SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - a) per violazione alle norme dell'art. 10: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:
 - da £. 20.000 a £. 150.000
 - b) per violazione alle norme dell'art. 10 - p.to 3: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
 - da £. 200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
 - da £. 200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
 - da £. 300.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
 - c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 - p.to 7: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto:
 - da £. 100.000 a £. 500.000
 - d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
 - da £. 50.000 a £. 400.000
 - e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - da £. 50.000 a £. 300.000
 - f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati:
 - da £. 100.000 a £. 900.000
 - g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
 - da £. 100.000 a £. 900.000
 - h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:
 - da £. 200.000 a £. 1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area
 - i) per violazione alle norme dell'art. 42: divieto di distribuire volantini:
 - da £. 50.000 a £. 300.000
 - l) per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
 - da £. 50.000 a £. 400.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
 - da £. 200.000 a £. 1.200.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
 - da £. 400.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
-

- m) per violazione alle norme dell'art. 47: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con
lordure di animali:
- da £. 50.000 a £. 300.000
- n) per violazione alle norme dell'art. 48 - comma 3: obbligo di mantenere pulite le aree
pubbliche esterne ai cantieri:
- da £. 200.000 a £. 1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- o) per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di
rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti:
- da £. 50.000 a £. 210.000

ART. 55 DEFINIZIONE

1. Per "amministrazione comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che, nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 32 della legge n° 142 del 1990 e dall'art. 4 del D.L. n° 26 del 1995, convertito in legge n° 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 56 NORMA TRANSITORIA

Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento..

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI URBANI
- ART. 4 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 6 RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 7 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 8 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO
- ART. 9 NORMA DI RINVIO

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- ART. 10 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI
- ART. 11 PERIMETRI
- ART. 12 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ART. 13 NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- ART. 14 PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 15 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO
- ART. 16 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 17 TRASPORTO
- ART. 18 SMALTIMENTO
- ART. 19 PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

- ART. 20 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 - ART. 21 CLASSI MERCEOLOGICHE
 - ART. 22 MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
 - ART. 23 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 - ART. 24 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE
 - ART. 25 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA
 - ART. 26 BENI DUREVOLI
 - ART. 27 RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI
 - ART. 28 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCIO DI AREE VERDI
 - ART. 29 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI
 - ART. 30 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI
-

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 31 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO
- ART. 32 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 33 CONTENITORI PORTARIFIUTI
- ART. 34 SERVIZI VARI DI PULIZIA
- ART. 35 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO
- ART. 36 FABBRICATI E AREE SCOPERTE
- ART. 37 TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 38 MERCATI
- ART. 39 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 40 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 41 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 42 VOLANTINAGGIO
- ART. 43 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 44 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- ART. 45 CADITOIE E POZZETTI STRADALI
- ART. 46 CAROGNE DI ANIMALI
- ART. 47 ANIMALI
- ART. 48 CAVE E CANTIERI

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- ART. 49 DISCIPLINA GENERALE
- ART. 50 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 51 RIFIUTI INERTI
- ART. 52 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI-OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 53 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI-OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 54 SANZIONI
- ART. 55 DEFINIZIONE
- ART. 56 NORMA TRANSITORIA

NOTA 1


NOTA 2

Planimetrie perimetro

NOTA 1

Punto 1.1.1 Deliberazione Comitato Interministeriale 27.7.1984

Rifiuti speciali assimilati agli urbani



I. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

I.1 - Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.


In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

I.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni:


- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, parti di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.



NOTA 2

Allegato "D" al D.L.vo n° 22/97

elenco rifiuti pericolosi



ALLEGATO "D"
(previsto dall'art. 7, comma 4)

Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Codice CER.	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	rifiuti agrochimici
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
030202	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
030203	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
030204	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	imorchie e fondi di serbatoi
050104	fanghi acidi da processi di alchilazione
050105	perdite di olio
050107	catrami acidi
050108	altri catrami
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	catrami acidi
050603	altri catrami
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	fanghi contenenti mercurio
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	filtri di argilla esauriti
050802	catrami acidi
050803	altri catrami
050804	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	acido solforoso e solforico
060102	acido cloridrico
060103	acido fluoridrico
060104	acido fosforoso e fosforico
060105	acido nitroso e nitrico
060199	rifiuti non specificati altrimenti
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	idrossido di calcio
060202	soda

Codice CER	Designazione
060203	ammoniaca
060299	rifiuti non specificati altrimenti
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	sali e soluzioni contenenti cianuri
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	sali metallici (tranne 06 03 00)
060403	rifiuti contenenti arsenico
060404	rifiuti contenenti mercurio
060405	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
060702	carbone attivo dalla produzione di cloro
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
061302	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
070101	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070108	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070109	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070110	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	soluzioni di lavaggio e acque madri
070203	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070208	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070209	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070210	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 11 00)
070301	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070308	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070309	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070310	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)
070401	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

Codice CER	Designazione
070408	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070409	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070410	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070508	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070509	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070510	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070608	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070609	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070610	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070707	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070708	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070709	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070710	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
080102	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
080106	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
080107	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	inchiostranti di scarto contenenti solventi alogenati
080302	inchiostranti di scarto non contenenti solventi alogenati
080305	fanghi di inchiostranti contenenti solventi alogenati
080306	fanghi di inchiostranti non contenenti solventi alogenati
0804	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
080402	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
080405	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
080406	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA


Codice CER	Designazione
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103	soluzioni di sviluppo a base solvente
090104	soluzioni di fissaggio
090105	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090106	rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCEPPO 19 00 00)
100104	ceneri leggere di olio
100109	acido solforico
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
100303	rifiuti di cimatura
100304	scorie di prima fusione/scorie bianche
100307	rivestimenti di carbone usati
100308	scorie saline di seconda fusione
100309	scorie nere di seconda fusione
100310	rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	scorie (prima e seconda fusione)
100402	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403	arsenato di calcio
100404	polveri dai gas effluenti da camino
100405	altre polveri e particolato
100406	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407	fanghi derivanti dal trattamento fumi
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	scorie (di prima e seconda fusione)
100502	scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione)
100503	polveri dai gas effluenti da camino
100505	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506	fanghi derivanti dal trattamento fumi
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	polveri dai gas effluenti da camino
100605	rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
110102	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103	rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110105	soluzioni acide di decapaggio

Codice CER:	Designazione
110106	acidi non specificati altrimenti
110107	alcali non specificati altrimenti
110108	fanghi di fosfatazione
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSE
110202	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	rifiuti contenenti cianuri
110302	altri rifiuti
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
120107	oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
120108	emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109	emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
120110	oli sintetici per macchinari
120111	fanghi di lavorazione
120112	grassi e cere esauriti
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 11 00 00)
120301	soluzioni acquose di lavaggio
120302	rifiuti di sgrassatura a vapore
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
130102	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
130103	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
130104	emulsioni contenenti composti organici clorurati
130105	emulsioni non contenenti composti organici clorurati
130106	oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
130107	altri oli per circuiti idraulici
130108	oli per freni
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
130202	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
130203	altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
130302	altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
130303	oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
130304	oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
130305	oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
1304	OLI DI CALA
130401	oli di cala da navigazione interna
130402	oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
130403	oli di cala da altre navigazioni

Codice CER	Designazione
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	solidi di separazione olio/acqua
130502	fanghi di separazione olio/acqua
130503	fanghi da collettori
130504	fanghi o emulsioni da dissalatori
130505	altre emulsioni
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e 08 00 00)
1401	rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
140101	clorofluorocarburi (CFC)
140102	altri solventi alogenati e miscele solventi
140103	altri solventi e miscele solventi
140104	miscele acquose contenenti solventi alogenati
140105	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
140106	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140107	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
140201	solventi alogenati e miscele di solventi
140202	miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
140203	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140204	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	clorofluorocarburi (CFC)
140302	altri solventi alogenati
140303	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
140304	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140305	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/ AEROSOL
140401	clorofluorocarburi (CFC)
140402	altri solventi alogenati e miscele di solventi
140403	altri solventi o miscele di solventi
140404	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140405	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	clorofluorocarburi (CFC)
140502	altri solventi alogenati e miscele di solventi
140503	altri solventi e miscele di solventi
140504	fanghi contenenti solventi alogenati
140505	fanghi contenenti altri solventi
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	munizioni di scarto
160402	fucili artificiatati di scarto

Codice CER	Designazione
160403	altri rifiuti esplosivi di scarto
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	accumulatori al piombo
160602	accumulatori al nichel-cadmio
160603	pile a secco al mercurio
160606	elettroliti da pile e accumulatori
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)
160701	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
160702	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
160703	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
160704	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
160705	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
160706	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
170601	materiali isolanti contenenti amianto
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180204	sostanze chimiche di scarto
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	ceneri leggere
190104	polveri di caldaie
190105	residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
190106	acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
190107	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
190110	carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
190201	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

Codice CER	Designazione
190403	fase solida non vetrificata
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	grassi ed oli da separatori olio/acqua
190806	resine di scambio ionico sature od esauste
190807	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	vernici, inchiostri, adesivi
200113	solventi
200117	prodotti fotochimici
200119	pesticidi
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio





E' PARTE INTEGRANTE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

N. 21 IN DATA 07.03.2000 COD. 118.1

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE (Art. 53/L. 142)	
Visto l'art. 53 della Legge 08.06.90, n. 142 si esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico. /	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. a Maria Verdone 6/3/00 	
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (art. 55 c. 5/L. 142)	
=	
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53/L. 142)	
=	
PARERE LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (O.S. n.247/97) (e O.S. n. 185/98)	
Visto Il Vice Segretario Generale (Dott. Giuseppe Pellegrini) 9.3.2000 	Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. - 8 MAR. 2000 Genova, Il Segretario Generale 